



Comune di
Fontanafredda

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
NEL CAMPO DELLO SPORT, DELLA CULTURA,
DELLA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI,
DELL'ASSISTENZA E DELLA SICUREZZA SOCIALE**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 25.1.1999
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI C.C. N. 53/2008, 53/2009 E 73/2010



Comune di
Fontanafredda

CAPO I

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento, il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia così come previsti dagli art. 4, 6 e 15 dello Statuto, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 PROVVEDIMENTI - CONDIZIONE DI LEGITTIMITA'

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8.6.1990 n. 142, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.



Comune di
Fontanafredda

CAPO II

ART. 4 PROMOZIONE DI INIZIATIVE E COLLABORAZIONE

Il Comune di Fontanafredda riconosce le funzioni di Enti, Associazioni, Gruppi, Comitati e singoli che operano nel campo dello sport, della cultura, della tutela ambientale e sociale e promuove le iniziative atte a garantire forme di collaborazione per la più ampia partecipazione dei cittadini a servizi ricreativi, sportivi e culturali e per il raggiungimento degli obiettivi comuni di aggregazione sociale e comunitaria.

ART. 5 MEZZI FINANZIARI E SETTORI DI INTERVENTO

Il Comune di Fontanafredda, nei limiti delle proprie annuali disponibilità finanziarie integrate dai fondi eventualmente assegnati da privati, Enti pubblici, Regione Friuli Venezia Giulia e dallo Stato, concorre al sostegno ed alla realizzazione, in ambito locale, di attività riferentesi ai seguenti settori tipologici:

- SPORT
- CULTURA
- AMBIENTE
- ASSISTENZA
- SICUREZZA SOCIALE

mediante la concessione a persone singole, Enti, Istituzioni anche scolastiche, Associazioni, Gruppi sportivi-ricreativi, Comitati, nonché Organizzazioni di "tempo libero" localmente strutturate, di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi articoli.

Sono esclusi dai benefici di cui al presente Regolamento i soggetti indicati nell'art. 7 della L. 195 del 2.5.1974 e successive modificazioni (finanziamento ai partiti).

ART. 6 FORME DI COLLABORAZIONE

L'Amministrazione Comunale si avvale altresì della collaborazione di tutti i soggetti operanti nel territorio per la realizzazione di iniziative proprie per le quali assume in amministrazione diretta la relativa spesa.

Per iniziative organizzate da Associazioni, ritenute dall'Amministrazione di rilevante interesse collettivo, la stessa può partecipare concedendo un contributo o liquidando direttamente parte delle spese effettuate per l'organizzazione.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà, per le iniziative di cui al precedente comma, di assumere il coordinamento delle stesse coinvolgendo più associazioni.



Comune di
Fontanafredda

CAPO III

ART. 7 OGGETTO DEI CONTRIBUTI

Il Comune concede contributi per:

a) attività realizzate con carattere continuativo nel corso dell'anno, da Società, Associazioni, Clubs, Enti Pubblici e Privati, nell'ambito dei settori di cui al precedente art. 5.

ART. 8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo previste dal presente Regolamento, relative alle attività di cui al precedente art. 7, dovranno pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno corredate della seguente documentazione:

- 1)** relazione sulla attività che si intende svolgere nel corso dell'anno
- 2)** elenco analitico delle spese che presumibilmente verranno sostenute nel corso dell'anno, firmato dal legale rappresentate.

Le domande in carta libera devono contenere l'espressa indicazione del legale rappresentante o del responsabile dell'iniziativa, il quale dovrà sottoscrivere l'istanza con firma autografa.

Alla prima istanza prodotta da soggetti di diritto privato, va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell'Ente o dell'Associazione.

Le domande che non perverranno entro il termine di cui al precedente comma 1), saranno prese in considerazione in relazione alla disponibilità di bilancio.

ART. 9 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi per le attività sono concessi, in percentuale non superiore al 90% delle spese di cui al precedente art. 8 comma 1 punto 2), con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui al successivo art. 10 che valuterà le richieste o proposte indicandone le priorità di accoglimento.

I contributi per le attività, su richiesta motivata dell'interessato, possono essere erogati in forma anticipata nella misura non superiore all' 80% del contributo stesso.

Qualora le attività finanziate in forma anticipata non siano realizzate o non siano state adeguatamente documentate, il beneficiario dovrà provvedere alla restituzione della anticipazione stessa entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta della Amministrazione Comunale.

Qualora il termine di cui sopra non sia rispettato, decorreranno gli interessi di mora, calcolati al saggio legale sino alla data di riscossione, salvo l'avvio delle procedure di riscossione previste dalla vigente normativa.



Comune di
Fontanafredda

CAPO IV

ART. 10

COMMISSIONE - COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Le richieste sono esaminate da apposita Commissione così composta:

- L'Assessore delegato per materia
- Un Consigliere Comunale designato dal Consiglio Comunale in rappresentanza della maggioranza
- Un Consigliere Comunale designato dal Consiglio Comunale in rappresentanza della minoranza
- Segretario Comunale o in caso di assenza o impedimento il Responsabile del Servizio competente per materia;
- Il Responsabile dell'istruttoria competente per materia con funzioni di segretario senza diritto di voto.

Ogni istanza verrà valutata, previo verifica della corrispondenza alle finalità specificatamente indicate per ogni settore di intervento.

Il verbale della Commissione è trasmesso alla Giunta Comunale ed è parte integrante del conseguente atto deliberativo.

E' facoltà della Giunta Comunale, riservarsi di deliberare diversamente rispetto alle decisioni della Commissione di cui sopra.

La Commissione nell'esame delle istanze ha facoltà di acquisire ogni opportuno elemento informativo da parte sia degli interessati sia dei competenti uffici comunali.

ART. 11

RENDICONTO DEGLI INTERVENTI SOVVENZIONATI - MODALITA'

I beneficiari di contributi dovranno produrre, entro i 120 (CENTOVENTI) giorni successivi dalla chiusura dell'anno sociale, apposita autocertificazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dal quale risultino le entrate conseguite e le spese sostenute nel corso dell'anno, unitamente alla relazione sull'attività oggetto del contributo. La differenza tra le spese e le entrate dovrà essere almeno pari al contributo concesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare alcune verifiche a campione, chiedendo ai beneficiari dei contributi la presentazione dei bilanci consuntivi.

Sulla scorta della predetta documentazione, l'Amministrazione Comunale provvederà alla liquidazione del contributo o del saldo del contributo stesso.

Qualora entro i termini di cui al richiamato art. 11 non fosse prodotta la documentazione nelle forme e modi nello stesso articolo indicati, la Giunta Comunale disporrà per la revoca/conferma del contributo concesso previa valutazione delle ragioni che possono avere determinato la tardiva presentazione della prescritta rendicontazione.

In fase di prima applicazione del predetto comma, l'Amministrazione ha facoltà di riconsiderare possibili situazioni determinatesi in data antecedente a quella della modifica del Regolamento.



Comune di
Fontanafredda

CAPO V

ART. 12 PATROCINIO COMUNALE

Si intende per patrocinio, la partecipazione dell'Amministrazione alla manifestazione o iniziativa anche mediante la concessione delle seguenti agevolazioni:

-

- La riduzione al 20% del pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni;
- la riduzione del 50% o la gratuità degli oneri sull'uso di strutture ed impianti comunali;
- la riduzione al 10% del pagamento della TOSAP

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco, dalla quale risulti la descrizione dell'attività o iniziativa programmata, le finalità della stessa, ed il costo complessivo comprensivo di eventuali entrate.

Il patrocinio sarà concesso dal Sindaco su proposta dell'Assessore competente.

La concessione del patrocinio comporta l'onere da parte del richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FONTANAFREDDA".

E' fatto divieto utilizzare il nome dell'Amministrazione Comunale senza autorizzazione della stessa.

ART. 13 UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE, ATTREZZATURE ED ALTRI MEZZI

L'Amministrazione Comunale attua forme di collaborazione con gli Enti, Associazioni e privati per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevante interesse collettivo, mettendo a disposizione le strutture comunali e le attrezzature necessarie o concorrendo alla loro pubblicizzazione e diffusione, compatibilmente con le necessità per l'espletamento dei compiti propri e temperando la pluralità delle domande. A tal fine promuove accordi per la formulazione dei calendari delle manifestazioni fra gli operatori interessati.

La collaborazione di cui sopra non esclude la possibilità, ove richiesta, di assegnare anche sostegni finanziari nei termini di cui al presente Regolamento.

In tale ipotesi, all'atto della assegnazione di un eventuale contributo, si terrà conto degli oneri di collaborazione assunti dalla Amministrazione, così come risultanti dagli effettivi costi o dai relativi Regolamenti d'uso degli impianti e strutture.

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui ai precedenti settori di intervento, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.



Comune di
Fontanafredda

L'uso di tali beni è disposto su apposita domanda alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

Le modalità d'uso degli impianti e strutture sono disciplinate dall'apposito regolamento.



Comune di
Fontanafredda

CAPO VI

ART. 14 INTERVENTI STRAORDINARI

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, aventi carattere assolutamente straordinario e non ricorrente, ritenute dalla Giunta di interesse generale per la comunità locale e tali da tradursi in un immediato univoco e rilevante vantaggio per la stessa, la Giunta medesima, può intervenire a loro sostegno destinandovi adeguati mezzi finanziari.



Comune di
Fontanafredda

CAPO VII

ART. 15 TERMINI DI PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi di consueta pubblicazione degli atti per 15 giorni consecutivi ad avvenuta approvazione da parte dell'organo di controllo e diventerà esecutivo il giorno successivo alla predetta pubblicazione.

ART.16 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo diviene esecutivo.

In fase di prima applicazione tenuto conto della necessità di graduare il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina verranno ritenute ammissibili le richieste di contributo già presentate anche se riferite ad iniziative già in corso.